

Per un minimo di formazione dei maestri: i corsi di metodica

Ticino, 1828.

«Sono in gran numero gl'individui che non sanno scrivere, quantunque sappiano leggere mezzanamente, ed abbiamo per più anni frequentato la scuola. (...) Al giorno d'oggi nella classe più bassa deve dirsi ristrettissimo il numero degli uomini che sanno far conti. (...) Chi mai ignora essere sommanente poche nei nostri paesi le donne che sappiano conteggiare altrimenti che sulle dita? (...) Gran numero di figliole crescono di niun'altra abilità fornite, che di quella che può venir loro insegnata da madri non istruite e zotiche loro stesse.»

Ticino, 1837.

«Appena credibile è nella civiltà del diciannovesimo secolo la trascuranza in cui dalle autorità del Cantone fu avuta mai sempre l'educazione del popolo; e pure quelle non erano già uscite da una casta privilegiata, ma scelte la più parte dal popolo stesso e pigliate tutte per via di periodiche e di libere elezioni nel proprio seno del popolo. In parte sarà stato conseguenza della troppo arretrata condizione intellettuale e morale in cui la massa delle genti ticinesi si trovava uscente il passato secolo, sorte tocca a noi in comunione con gli altri abitatori della bella penisola, (...) in parte se ne dovrà imputar la colpa alle soverchie difficoltà e strettezze in cui versò di continuo il Governo cantonale. Ma in parte non piccola la sventura del popolo deve ascriveri alla dappocchezza ed anche alla nequizia di un certo numero di coloro che ebbero in balia il management della repubblica.»

Sono parole di Stefano Franscini; le desolante costatazioni iniziali appartengono all'opuscolo *Della pubblica istruzione nel Cantone Ticino* apparso negli anni della battaglia contro il regime quadriano e per una riforma della Costituzione; il successivo durissimo giudizio politico rappresenta l'esordio del capitolo sulla «Istruzione pubblica» in *La Svizzera Italiana* e si iscrivono dunque nel clima di crescente delusione per l'immobilismo della classe dirigente, dopo la vampata di generose speranze legate alla rigenerazione del '30. Già la nostra prima legge scolastica, del 4 giugno 1804, aveva trovato scarsissima applicazione, sia in regime di mediazione, sia in tempi di restaurazione; ma grandi miglioramenti non si erano avuti nemmeno dopo il '30. E se nessuno può meravigliarsi che, nel caotico precipitar degli eventi durante la Repubblica elvetica, siano rimaste senza alcun seguito pratico le poco realistiche disposizioni di un ministro «unitario», lo Stapfer, per l'istituzione di scuole di ogni comune, qualche sospetto diventa legittimo nei confronti della classe dirigente, per l'inazione, in anni di relativa tranquillità, nel tradurre in disposizione operative il dettato di una legge come

quella del 1804, tutto sommato modesta negli intenti e liberamente decisa dal nostro parlamento; anche se, per la verità, in molti cantoni svizzeri ed in buona parte dell'Europa le cose non andavano molto meglio. Certamente la legge del 1804 presentava una formulazione troppo generica, indubbio indizio di idee confuse e di scarso entusiasmo, più che di urgenza. Il Franscini ne compie nell'opuscolo citato una analisi critica serrata e pertinente, che merita di essere sunteggiata.

La legge si limitava a stabilire che «In ogni comune vi sarà una scuola. In essa si insegnerà almeno a leggere, scrivere ed i principi di aritmetica», ma non prevedeva forme di intervento in aiuto di comuni troppo piccoli o poveri per realizzarla da soli, per cui in parecchi di questi la scuola non era poi mai stata aperta.

Sanciva l'obbligo di frequenza, senza però stabilire nè la durata minima dell'anno scolastico nè la durata complessiva della scolarità; ne conseguiva che molte scuole duravano solo sei mesi (da novembre a Pasqua), che in tutte la frequenza era irregolare, specialmente in autunno e primavera, che buona parte dei ragazzi (e soprattutto delle ragazze) sospendevano la frequenza prematuramente, in età in cui ancora non avevano appreso i rudimenti del leggere, dello scrivere e del far di conto; tanto che, appunto ancora nel 1828, sembrerebbe al Franscini grandissimo progresso che la scuola durasse dieci mesi, da frequentare fino a 9 anni, con l'obbligo di ritornarvi durante l'inverno fino a 11 anni! Per finire, la legge indicava che «la scuola sarà affidata ai parrochi, cappellani ed altre persone capaci e probe indistintamente», senza prevedere alcuna forma di verifica nè della idoneità iniziale nè del loro operato; per cui molti maestri erano ignoranti oltre ogni limite tollerabile, altri se la cavavano facendo studiare a memoria il catechismo senza spiegarlo, altri, che forse sarebbero stati colti a sufficienza, non sapevano insegnare per mancanza di libri e di indicazioni sul metodo. Il Franscini indica, già appunto nel '28, alcuni rimedi, che scaturiscono quasi immediati dall'analisi:

- stabilire un elenco di libri di testo idonei, preparati se possibile in Ticino, altrimenti scelti tra quelli in uso negli stati italiani;
- istituire un controllo governativo sull'operato dei maestri e delle municipalità;
- provvedere alla formazione metodologica dei maestri, dopo averne verificato la preparazione culturale;

e l'ala più progressista dello schieramento antiquadriano ne condivide appieno gli intendimenti, facendosene ripetutamente eco sulla propria stampa; tanto che — sia pure con qualche difficoltà — il principio che tra i doveri dello Stato vi sia anche quello di provvedere all'istruzione pubblica riesce a trovar posto tra gli articoli nuovi della Costituzione riformata nel 1830, che all'art. 13 recita: «La legge provvederà sollecitamente per la pubblica istruzione».

Ma la maggioranza moderata, che diresse di fatto il paese tra l'uscita di scena del Quadri e la rivoluzione del '39 ed a cui soprattutto è rivolta la rampogna francsciniana, era in gran parte composta di notabili già attivi in epoca napoleonica e non poteva dunque dimostrarsi molto sensibile alla necessità di tradurre in decisioni operative energiche ed incisive il dettato istituzionale. Essa non mancò peraltro di tempestivamente rispettarne l'impegno sul piano formale, con una legge del 1831 ed un regolamento dell'anno seguente, preparati dal D'Alberti; due testi assai meno generici di quello del 1804, ma in cui la definizione delle esigenze era altrettanto timida, così come evasive apparivano le disposizioni riguardanti la qualità del contenuto dell'insegnamento ed i requisiti per insegnare; troppe posizioni acquisite, soprattutto a vantaggio di ecclesiastici, dovevano essere protette con la genericità di queste norme legali. Ma ciò che soprattutto venne a mancare, fu l'impegno nel concretamente realizzare almeno questi modesti obiettivi. Dirà il Francsini (in *La Svizzera italiana*, poco oltre il duro giudizio politico citato all'inizio): «quasi tutto per altro rimane ancora sulla carta senza pure un cominciamento di esecuzione».

È tuttavia opportuno indicare alcuni dei disposti del regolamento del 1832, perchè essi serviranno, pur con tutte le lacune e fino alle nuove disposizioni del 1842/43, quale prima base legale d'azione per il Francsini quando, nel 1837, diventa Consigliere di stato in sostituzione del D'Alberti ed assume la presidenza della Commissione cantonale della pubblica istruzione.

Il regolamento stabiliva che la scuola pubblica doveva essere organizzata in due gradi: scuole minori (o elementari, o primarie) distinte in due classi, e scuole maggiori.

I maestri erano nominati dai municipi, ma sottoposti alle leggi e regolamenti cantonali sulla pubblica istruzione.

Per quel che concerneva la parte didattica, si invitavano i maestri ad esercitare la memoria degli allievi ed a fare delle verifiche settimanali su quanto era stato insegnato. In caso di bisogno, il maestro poteva ricorrere alle punizioni, ma erano vietate le percosse.

Le materie d'insegnamento erano: in prima classe: religione cattolica; lettura di libri italiani e latini; calligrafia e scrittura; le quattro operazioni aritmetiche; lavoro femminile (solo per le bambine); in seconda classe: spiegazione del vangelo; calligrafia e ortografia; grammatica italiana, avvio alla composizione; continuazione dell'aritmetica; doveri del cittadino verso la patria.

La durata dell'anno scolastico (che variava a seconda del luogo) non poteva essere inferiore a 6 mesi e superiore a 10, e doveva essere stabilita dai municipi, dai parroci e dagli ispettori, competenti anche per fissare l'orario quotidiano (non però inferiore a 4 ore).

A fine anno erano previsti degli esami pubblici, che facessero conoscere a tutti il profitto degli scolari, in presenza dei municipa-

li, di tutti i preti della parrocchia, degli ispettori e del giudice di pace.


Il regolamento terminava specificando i doveri dei preti (sorveglianza sull'istruzione morale e religiosa e controllo, a questo scopo, su maestri e scolari), delle municipalità (cooperazione alla pubblica istruzione; dovere di fornire locali e suppellettili per la scuola), degli ispettori e dei sotto-ispettori (sorveglianza generale su maestri, parenti degli allievi e autorità comunali, affinché tutti i bambini frequentassero la scuola). Gli ispettori erano 8 (uno per distretto) ed i sotto-ispettori 38 (uno per circolo); la carica era a titolo gratuito.

Se da queste disposizioni traspare evidente lo scarso slancio innovatore della norma, ancor meno incisivo risulta lo sforzo di applicarla.


Gli stessi atti ufficiali, oltre che la testimo-

nianza del Francsini, lo rivelano. La Commissione per l'istruzione pubblica, dopo alcune riunioni per preparare il citato regolamento, non si riunisce praticamente più per 5 interi anni; i già scarsi crediti a bilancio per l'istruzione pubblica vengono utilizzati solo in minima parte; gli ispettori onorari, non sempre designati per una loro effettiva competenza, visitano le scuole di rado e spesso per pura formalità e soprattutto segnalano solo molto timidamente o non segnalano affatto situazioni anche scandolose di non ottemperanza da parte sia di maestri sia di municipi; per cui — annota il Francsini — «una trentina di ispettori di meno, e un operoso e capace ispettore cantonale di più sarebbero una eccellente riforma».


Ancor più inescusabili sono le carenze attinenti il rispetto dell'obbligo di frequenza; il




43. Il canonico Giuseppe Ghislanzoni



44. Luigi Alessandro Parravicini



43. Manuale di pedagogia e metodica, 1845



46. Attestato di profetto rilasciato alla fine del Corso di istruzione del 1845

primo rilevamento statistico serio, quello ordinato dal Francini nel 1837, rivela che la scuola elementare è frequentata, ma in molti casi solo saltuariamente o per pochi mesi l'anno, da 7151 maschi (cifra chiaramente inferiore al numero di ragazzi nell'età dell'obbligo) e da sole 1138 femmine (cioè poco più di un decimo di quelle in età scolastica!).

Più comprensibili, benchè gravissime, le inadeguatezze strumentali: quasi assoluta mancanza di sussidi didattici anche indispensabili, come la tavola nera, aule spesso troppo piccole e senza banchi (testimonia il Francini: «40 o 50 scolari, di cui solo 8 o 10 trovavan posto attorno ad un tavolone per iscrivere e far di conti; intanto gli altri aspettavano che finisse l'anno e che quei primi lasciassero vacuo il posto»).

Ma la carenza più perniciosa nelle sue conseguenze, accanto alla scarsità di libri di testo adeguati, è la mancanza di formazione culturale e metodologica dei maestri. Il Francini annota: «... finora fa il maestro chi vuole (non escluso il primo venuto) e come vuole. Che se qualche aspirante è sottomesso ad esami, questi si risolvono d'ordinario in una vana formalità.»; e proprio su questo problema egli — ancora fresco di investitura governativa — interviene immediatamente, sia pur nei limiti imposti dall'indifferenza della perdurante maggioranza.

Nell'estate di quello stesso 1837 istituisce un primo corso di metodica, di un mese e mezzo, a Bellinzona. Vi sono convocati, d'ufficio, tutti i maestri del distretto, insieme con uno per circolo degli altri distretti; possono però accedervi anche «aspiranti», purchè sappiano «correntemente leggere, scrivere e far conti fino alla regola aurea». Il corso è ben frequentato e (pure limitato negli intenti, un po' affrettato nell'impostazione e condizionato nello sviluppo dalla modestissima formazione culturale della maggior parte degli iscritti) esercita un grosso impatto psicologico sul nostro piccolo mondo politico e scolastico; l'efficacia dei risultati è incontestabile, grazie anche alla felice scelta del responsabile unico, quel professor Alessandro Parravicini, direttore delle scuole di Como, maestro di metodica ed autore di ottimi testi scolastici, tra cui il fortunatissimo «Giannetto». Tanto che, senza eccessiva difficoltà, il Francini poté affidargli un analogo corso a Lugano nel '38 ed a Locarno nel '39.

La rivoluzione del dicembre di quell'anno ed i torbidi successivi, nonché la partenza da Como del Parravicini, trasferito a Venezia dalle autorità austriache, portarono alla sospensione dei corsi per due anni; in questo periodo tuttavia il Francini (pur oberato da nuove e più gravose responsabilità di governo e di parte), grazie alla migliore sensibilità della nuova maggioranza, può preparare una serie di provvedimenti atti a correggere le pecche più vistose dei dispositivi del 31/32, a colmarne le lacune, a garantire il rispetto della legge. I due frutti più ardui e durevolmente utili per la maturazione cul-

turale e professionale del ceto medio, del popolo minuto e delle valli, furono, nel '40, l'istituzione delle «scuole di disegno» e, nel '41, quella della «scuola maggiore».

È il momento opportuno per resuscitare, ma ora con adeguato supporto legislativo ed in forma stabile, i corsi di metodo; anche perchè finalmente la stessa classe magistrale (o meglio i suoi elementi più preparati e pugnaci, raccolti nella società «Amici dell'educazione del popolo», fondata nel clima fervido del primo corso di metodica) li chiede e sostiene dal basso, con capillare opera di persuasione, come testimoniano i resoconti pubblicati sul «Giornale delle società ticinesi» (Utilità pubblica, Cassa di risparmio, Amici dell'educazione del popolo).

Il decreto legislativo che istituisce in modo stabile il corso di metodica viene approvato definitivamente dal Gran Consiglio il 14 gennaio 1842 (insieme con due altri testi cui il Francini annetteva grande importanza pratica e cioè quelli che regolano la vigilanza rispettivamente sulla scuola elementare, per mezzo di 15 ispettori, e sulla scuola maggiore, per mezzo di delegati) e prevede che:

- il corso di metodica si terrà ogni anno, con una durata fino a tre mesi, con sede alternativa nei capoluoghi e sarà aperto sia a maestri in attività, sia ad aspiranti;
- gli iscritti provenienti da altre regioni, e che avranno superato con successo gli esami finali, riceveranno un sussidio per le spese sostenute;
- l'insegnamento sarà teorico e pratico (con esercitazioni in una scuola modello) ed improntato ad un programma approvato ufficialmente.

Il rapporto sul corso del 1842 (pubblicato anche sul già citato «Giornale» vol. II, pag. 303) ci ragguaglia sulla sua realizzazione concreta.

Il corso, tenuto a Bellinzona dal 16 agosto al 15 ottobre, fu seguito da 72 iscritti (in gran parte insegnanti già in funzione), per un terzo donne. Anche queste ultime poterono seguire, sia pure in separata sede, un programma identico a quello degli uomini e con gli stessi docenti; il significato sociale di questa novità quasi rivoluzionaria (anche rispetto agli stati limitrofi) è esplicitamente sottolineato dal rapporto.

Il corpo docente si componeva di un direttore-professore per le lezioni teoriche, un aggiunto per la calligrafia, un maestro d'esercizi pratici nella scuola modello, un aggiunto per il canto.

Il corso teorico comprendeva (un'ora ogni giorno): riflessioni «pedagogiche» sul significato dell'educazione fisica, morale ed intellettuale e sui pregiudizi; metodica generale (con scelta preferenziale per il metodo «simultaneo»); metodica particolare (della religione, dell'apprendimento del leggere e dello scrivere, dell'aritmetica mentale e scritta, della grammatica, dei sistemi di misura, del canto); legislazione ed igiene. Le applicazioni pratiche erano incentrate su esercitazioni di calligrafia, di canto corale e

su lezioni nella scuola modello. Il lavoro individuale consisteva nella rielaborazione scritta, ogni sera, del sunto della lezione teorica e nella discussione in comune al momento della restituzione del lavoro corretto.

I diplomi finali si distinguevano in: patenti di maestro «modello» (cioè abilitato a presentare esempi pratici di lezione ad altri colleghi); patenti di maestro «assoluto»; patenti «condizionate» (cioè con l'indicazione di carenze in qualche limitato settore); attestati di semplice idoneità a fungere da maestro «aggiunto», sotto la guida di un maestro «assoluto».

Il quadro della struttura del corso ci indica che siamo di fronte ancora solo ad un embrione di istituto, il cui diploma non è titolo automaticamente abilitante all'esercizio della professione; il decreto legislativo del 9 giugno 1843, che regola la procedura di nomina (comunale, ma con l'obbligo del pubblico concorso) dei maestri elementari e le norme dell'esame obbligatorio di ammissione all'insegnamento (presieduto da un ispettore), cita infatti il diploma di metodica (art. 3 e 14) non come requisito essenziale, bensì solo come titolo di merito.

Tuttavia a nessuno certo sfugge l'importanza politica della decisione del 1842; essa rappresenta la dichiarata volontà dello Stato di assumersi in proprio l'onere e la responsabilità della formazione del maestro, quale condizione indispensabile affinché la generalizzazione della scuola elementare possa tradursi in reale crescita civile per il paese. Ciò rappresenta implicitamente anche l'avvio di una politica scolastica di tendenza laicista, benchè non ancora dichiaratamente anticlericale (si pensi al gran numero di sacerdoti che collaborarono al nuovo corso, a cominciare dal can. Giuseppe Ghiringhelli, allievo del Parravicini ed esponente della Società degli amici dell'educazione, cui fu affidata la direzione dei corsi stabili di metodica); non a caso l'opposizione della parte più conservatrice dei notabili e del clero alla politica scolastica del governo si fa via via più feroce, non a caso il '48 è alle porte.

Ma il '48 segnerà anche la partenza del Francini dal Ticino per Berna e l'inizio di una nuova serie di grossi travagli per il cantone; così che dovranno trascorrere ben 30 anni prima che si realizzi il nuovo passo decisivo verso una adeguata formazione dei nostri maestri e cioè l'apertura (a Pollegio, nel 1873) di quella «Scuola magistrale», di formazione culturale e professionale insieme, che già il Francini non si stancava di indicare come la vera soluzione del problema.

Felice Rossi, *Storia della scuola ticinese*, Bellinzona, 1959.

Stefano Francini, *Scritti scelti*, a cura di Arnoldo Bettelini, 4 voll., Lugano, dal 1923 al 1925.

Giornale delle Società Ticinesi d'Utilità pubblica, della Cassa di risparmio e degli Amici dell'educazione del popolo, Lugano, voll. I-IV (annate dal 1841 al 1844)

Atti del Gran Consiglio, 1831/32; 1837 e segg.